

7841-19



ante

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO A. GENOVESE

Presidente

UMBERTO L. C. G. SCOTTI

Consigliere

MARINA MELONI

Consigliere

CLOTILDE PARISE

Consigliere

ROBERTO AMATORE

Consigliere - Rel.

Immigrazione

Ud. 19/02/2019 CC

Cron. *7841*

R.G.N. 14013/2018

ORDINANZA

sul ricorso 14013/2018 proposto da:

Omaro, elettivamente domiciliato in

, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Questore della Provincia di Torino, Ministero dell'Interno;

- intimati -

*ORD.
425
2019*

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TORINO, del 13/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2019 dal cons. AMATORE ROBERTO.

RILEVATO CHE

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino – decidendo sulla convalida del provvedimento di trattenimento avanzata dal Questore di Torino - ha convalidato tale provvedimento, respingendo le censure sollevate dal cittadino straniero \ OMARO, .

Il Tribunale ha ritenuto che fosse infondata l'eccezione di tardività della richiesta di convalida del trattenimento e ha ritenuto sussistente la condizione di pericolosità posta a sostegno del provvedimento restrittivo.

La Commissione nazionale per il diritto di asilo aveva revocato a OMARO lo *status* di soggetto avente diritto alla protezione sussidiaria e, nella stessa data, era stato adottato dal Prefetto di Mantova e dal Questore della medesima città rispettivamente provvedimento di espulsione e provvedimento di trattenimento presso il C.P..R. di Torino. In data 29 dicembre 2017 era stata inoltrata alla Questura di Torino documentazione attestante il deposito di ricorso avverso il provvedimento di revoca della protezione sussidiaria ed il Giudice di Pace (che, in data 15 dicembre, aveva già convalidato il trattenimento), alla successiva udienza del 10 gennaio 2018, aveva dichiarato la propria incompetenza sulla richiesta di proroga, essendo competente il Tribunale ordinario in composizione monocratica. Alla successiva udienza dell'11 gennaio 2018, fissata per la proroga del trattenimento, il giudice pronunciava l'estinzione del giudizio, su richiesta concorde delle parti, ed il Questore di Torino emetteva, in pari data, provvedimento di trattenimento, ai sensi dell'art. 6, comma

2, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, oggetto di convalida con il provvedimento qui impugnato.

2. L'ordinanza, pubblicata il 12.1.2018, è stata impugnata da
)MARO, con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'Amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente - lamentando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 6 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e dell'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - si duole dell'illegittimità della convalida del trattenimento in ragione della sua tardività.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente - lamentando, ai sensi dell'art. 360 n. 3, cod. proc. civ., violazione di legge in riferimento agli artt. 6 del d.lgs. n. 142/2015, 45 della direttiva 2013/32/UE, e 33 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 - si duole dell'indebita limitazione dell'ambito del sindacato giurisdizionale in sede di giudizio di convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale e della manifesta illegittimità del provvedimento presupposto per omessa informazione dell'avvio del procedimento volto alla revoca della protezione internazionale con violazione del contraddittorio e per omessa valutazione della situazione generale esistente nel paese di origine. Osserva la parte ricorrente che i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità di valutare incidentalmente la legittimità del provvedimento di espulsione nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento sono estensibili anche alla diversa ipotesi - qui in esame - della revoca della protezione sussidiaria, quale presupposto del provvedimento di trattenimento.

3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

3.1 Il primo motivo è infondato.

Occorre ripercorrere brevemente la cronologia degli eventi processuali che si sono succeduti e che hanno portato al provvedimento di convalida del trattenimento, qui contestato.

La causa riguarda, invero, la convalida del provvedimento questorile di trattenimento di un cittadino del Mali, a cui era stata, dapprima, concessa la protezione sussidiaria e, poi, la stessa era stata revocata. Di qui l'espulsione del Prefetto di Mantova e il contestuale trattenimento del Questore di Mantova presso il C.P.R. di Torino, provvedimenti adottati in data 13 dicembre 2017 e convalidati dal Giudice di pace Torino il 15 dicembre successivo.

Il richiedente inviava, via pec, alla Questura di Torino, in data 29 dicembre 2017, il ricorso avverso la revoca della protezione sussidiaria.

Alla successiva udienza del 10 gennaio 2018, il Giudice di Pace si dichiarava, dunque, incompetente e rimetteva le parti innanzi al Tribunale sulla richiesta di proroga del trattenimento.

All'udienza dell'11 gennaio 2017, il procedimento veniva dichiarato estinto per rinuncia delle parti. Il Questore di Torino emetteva, pertanto, un secondo provvedimento di trattenimento dello straniero, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del d.lgs. n. 142/2015.

Emerge, dunque, come circostanza non contestata quella secondo cui in data 11 gennaio 2018 era stato emesso dal Questore di Torino provvedimento di trattenimento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 142/2015 e che, nel termine normativamente invocato (previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 286/98, per come richiamato dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142/2015), era stato emesso provvedimento di convalida del trattenimento, intervenuto per l'appunto in data 12 gennaio 2018.

L'eccezione di tardività della convalida sollevata dalla difesa del ricorrente è, pertanto, infondata. Ed invero, tale eccezione è stata argomentata sulla circostanza dell'invio alla Questura della

comunicazione del ricorso per la revoca della protezione sussidiaria, determinando, secondo le doglianze del ricorrente, l'applicazione del sopra richiamato termine di cui all'art. 14 del d.lsg. n. 286/1998. Secondo il difensore del richiedente asilo, dopo la comunicazione della pec alla Questura, si sarebbe radicato l'obbligo dell'invio del provvedimento di trattenimento a Tribunale entro quarantottore, evento che non si sarebbe verificato nel caso di specie.

Sul punto occorre, invece, accordare ragione al tribunale che ha correttamente rilevato che non vi è alcuna disposizione che riguardi la disciplina del trattenimento, in conseguenza di un ricorso per la revoca della protezione internazionale. Né la Questura di Torino era titolare di un potere di autotutela, che semmai sarebbe spettata a quella di Mantova.

In realtà, la previsione dell'art. 14, comma 5, sopra richiamata, riguarda la diversa ipotesi di colui che è già trattenuto e richiede la protezione, non l'inverso, come avvenuto nel caso di specie.

Ciò posto, la convalida del trattenimento avvenuta in data 12 gennaio 2018 deve ritenersi tempestiva.

3.2 Il secondo motivo di doglianza è fondato.

Orbene, l'art. 45, primo comma, della direttiva 2013/32/UE dispone espressamente che *"Gli Stati membri provvedono affinché, se l'autorità competente prende in considerazione di revocare la protezione internazionale di un cittadino di un paese terzo o di un apolide a norma degli articoli 14 o 19 della direttiva 2011/95/UE, l'interessato goda delle seguenti garanzie: a) sia informato per iscritto che l'autorità competente procede al riesame della sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale e dei motivi del riesame; e b) gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli da 14 a 17, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui la sua protezione internazionale non dovrebbe essere revocata"*.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che - in tema di protezione internazionale - il provvedimento amministrativo della Commissione territoriale deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso l'espresso richiamo ad esso operato dall'art. 18 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. La violazione di tale obbligo determina la invalidità della decisione del giudice che, adito a fronte del provvedimento amministrativo negativo, abbia puramente e semplicemente accettato le acquisizioni procedurali lesive dei diritti di difesa, senza procedere ad alcuna iniziativa officiosa e collaborativa: detta iniziativa, se può essere negata quando le prospettazioni documentali ed orali del richiedente protezione siano di tale implausibilità da rendere la stessa inutile, non può essere declinata allorché il richiedente protezione, per omesso avviso dell'inizio del procedimento amministrativo, non abbia potuto ragionevolmente formulare nessuna produzione o deduzione (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10546 del 25/06/2012 ; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15758 del 24/06/2013).

Ciò posto e ricordato, la censura mossa dal ricorrente è fondata, posto che il tribunale, sebbene investito della denuncia di manifesta illegittimità della revoca dello *status* posta a base della misura del trattenimento, non ha colto la questione relativa al difetto dell'avviso di inizio procedimento - che, peraltro, non riveste solo una valenza formale (perché comporta, invero, un complesso di garanzie, quali ad es. l'audizione dell'interessato) - ed ha convalidato il trattenimento, senza esaminare la questione, rilevante e decisiva, del difetto di comunicazione dell'avviso.

Ebbene, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della



misura indicate nell'art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17407 del 30/07/2014). Giurisprudenza quest'ultima relativa ai profili di manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, ma che è, in realtà, applicabile, ricorrendone l'*eadem ratio*, anche ad eventuali profili di manifesta illegittimità del provvedimento di revoca della protezione internazionale posta alla base del decreto di trattenimento ("*Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio*"). Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al tribunale competente per un nuovo esame della vicenda che tanga in considerazione i principi qui riaffermati.

Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo ; accoglie il secondo ; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Torino, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, il 19.2.2019

Il Presidente
Francesco Antonio Genovese

